

**DELIBERAZIONE 14 GIUGNO 2012**  
**250/2012/R/COM**

**DISPOSIZIONI URGENTI IN RELAZIONE AL REGIME DI COMPENSAZIONE DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE AI CLIENTI DOMESTICI ECONOMICAMENTE SVANTAGGIATI E IN GRAVI CONDIZIONI FISICHE (BONUS ELETTRICO E BONUS GAS), PER LE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI INIZIATI IL 20 MAGGIO 2012**

**L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 14 giugno 2012

**VISTI**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
- il decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, e il relativo allegato, (di seguito: Decreto legge 74/12);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri dell’Economia e delle Finanze, delle Politiche per la Famiglia e della Solidarietà sociale 28 dicembre 2007, recante “Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute” (di seguito: decreto 28 dicembre 2007);
- il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge con modificazioni dall’articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di seguito: legge 2/09);
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08 ed il relativo Allegato A, come successivamente modificati e integrati (di seguito: deliberazione ARG/elt 117/08);
- la deliberazione dell’Autorità 6 luglio 2009, ARG/gas 88/09 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione ARG/gas 88/09);
- la deliberazione dell’Autorità 6 agosto 2009, ARG/com 113/09 (di seguito: deliberazione ARG/com 113/09);
- la deliberazione dell’Autorità 1° dicembre 2009, ARG/com 185/09 (di seguito: ARG/com 185/09);
- la deliberazione dell’Autorità 6 giugno 2012, 235/2012/R/COM (di seguito: 235/2012/R/COM);

- la determinazione del Direttore della Direzione Tariffe dell’Autorità 26 febbraio 2010, n. 1/10, recante “Approvazione dei format delle comunicazioni relative al regime di compensazione per la spesa per la fornitura di energia elettrica e di gas inviate da Poste Italiane S.p.A. ai sensi della deliberazione 6 agosto 2009, ARG/com 113/09” (di seguito: determina 1/10).

**CONSIDERATO CHE:**

- in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato le province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012, con dPCM 22 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza;
- con deliberazione 30 maggio 2012, il suddetto stato di emergenza è stato esteso alle province di Reggio Emilia e Rovigo;
- il decreto legge 74/12 ha disposto, tra l’altro, misure inerenti la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 20 maggio 2012, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le utenze situate nei comuni danneggiati dagli eventi sismici;
- il decreto 28 dicembre 2007, per il settore elettrico e la legge 2/09, per il settore del gas naturale, hanno introdotto disposizioni in materia di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica (di seguito: bonus elettrico) e di gas naturale (di seguito: bonus gas) per i clienti domestici in condizioni di disagio economico e, limitatamente al settore elettrico, in gravi condizioni di salute;
- con deliberazione ARG/elt 117/08, l’Autorità ha disciplinato le modalità applicative per il riconoscimento del bonus elettrico;
- con deliberazione ARG/gas 88/09, l’Autorità ha disciplinato le modalità applicative per il riconoscimento del bonus gas;
- ai sensi dell’articolo 5, della deliberazione ARG/gas 88/09, con la deliberazione ARG/com 113/09, l’Autorità ha individuato Poste Italiane S.p.A. in qualità di soggetto erogatore della compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale ove tale compensazione non possa essere veicolata attraverso gli strumenti di fatturazione tipici di un rapporto di fornitura diretto e attivo;
- con deliberazione ARG/com 185/09, l’Autorità ha disposto agevolazioni tariffarie per le popolazioni colpite degli eventi sismici verificatisi nella provincia di L’Aquila, fornendo altresì indicazioni per la gestione del bonus elettrico e del bonus gas;
- con deliberazione ARG/com 113/09, l’Autorità ha dato disposizioni a Cassa Conguaglio di stipulare, con Poste Italiane S.p.A., una convenzione per l’erogazione, tra l’altro, dell’ invio delle comunicazioni relative al bonus gas e al bonus elettrico, finalizzate a fornire informazioni sull’ammissibilità al regime di compensazione e sulla necessità di rinnovo ai clienti interessati e, con determina 1/10, l’Autorità ha approvato i format delle relative comunicazioni;
- con deliberazione 235/2012/R/COM, l’Autorità ha sospeso, a partire dal 20 maggio 2012, i termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere, relative alla fornitura di energia elettrica e di gas.

## **RITENUTO OPPORTUNO:**

- prevedere la sospensione dei termini di scadenza delle disposizioni che regolano alcuni aspetti inerenti il bonus elettrico e il bonus gas per i clienti residenti nei comuni interessati dai fenomeni sismici iniziati il 20 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 1, del Decreto legge 74/12, in considerazione dello stato di disagio in cui vertono le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 maggio 2012;
- prevedere, in particolare, la sospensione temporanea dei termini per la presentazione delle istanze di rinnovo per tutte le domande di bonus sociale gas ed elettrico in scadenza dal 20 maggio, per un periodo massimo di 6 mesi, in considerazione dello stato di inagibilità in cui si possono trovare gli uffici pubblici competenti alla ricezione delle domande di bonus sociale elettrico e gas, ai sensi del decreto 28 dicembre 2007 e della legge 2/09;
- disporre, altresì, la sospensione dell'invio delle comunicazioni relative all'ammissibilità e al rinnovo al regime di compensazione verso i clienti residenti nei comuni interessati dai fenomeni sismici iniziati il 20 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 1, del Decreto legge 74/12;
- rimandare a successiva determinazione del Direttore della Direzione Consumatori e Utenti le modalità applicative di cui al presente provvedimento

## **DELIBERA**

1. di sospendere i termini di scadenza delle domande di rinnovo di cui all'articolo 6, comma 6.3, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 e all'articolo 10, commi 10.1 e 10.2, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09, nei comuni interessati dai fenomeni sismici iniziati il 20 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 1, del Decreto legge 74/12; per tutte le domande di ammissione alla compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica e gas in scadenza dal 20 maggio 2012, per un periodo massimo di 6 mesi;
2. di sospendere il flusso di comunicazioni finalizzato a fornire informazioni sull'ammissibilità al regime di compensazione e sulla necessità di rinnovo ai clienti domestici attraverso il sistema informatico per la gestione dell'ammissione, di cui all'art. 1, della deliberazione ARC/com 113/09, secondo i format della determina del Direttore della Direzione Tariffe 26 febbraio 2010, n. 1/10, nei comuni interessati dai fenomeni sismici iniziati il 20 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 1, del Decreto legge 74/12;
3. di dar mandato al Direttore della Direzione Consumatori e Utenti per le modalità attuative del presente provvedimento;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

14 giugno 2012

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*